

LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO, DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E PER LA GESTIONE DEGLI EMBARGHI

Normativa attinente ad aree sensibili relative al D.Lgs. 231/01

Area di rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Protocolli: Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Area di rischio: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati di criminalità organizzata, reati transnazionali e reati contro la persona

Area di rischio: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Protocolli: Contrasto finanziario al terrorismo ed al riciclaggio dei proventi di attività criminose

Area di rischio: Reati informatici

Protocolli: Gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del Patrimonio Informativo di Gruppo

Struttura Responsabile del documento:
Direzione Centrale Antiriciclaggio

Destinatari:
Gruppo Intesa Sanpaolo

Percorso:
ARCO – Documenti di Governance – Linee Guida – Gestione Rischi e Controlli

Decorrenza: Maggio 2018

INDICE

1. PREMESSA	4
2. IL CONTESTO NORMATIVO	5
2.1 Il contesto normativo in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo	5
2.2 Il contesto normativo in materia di embarghi	7
3. PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO DI GOVERNO.....	9
4. RUOLI E RESPONSABILITÀ	10
4.1 Organi Societari.....	10
4.2 Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001	10
4.3 Area di Governo Chief Compliance Officer.....	10
4.4 Direzione Centrale Antiriciclaggio.....	10
4.4.1 Responsabile della Funzione Antiriciclaggio	13
4.4.2 Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette	14
4.5 Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli	15
4.6 Coordinamento Iniziative di Compliance	15
4.7 Area di Governo Chief Risk Officer	15
4.8 Chief Audit Officer	16
4.9 Area di Governo Chief Operating Officer.....	17
4.9.1 Direzione Centrale People Management & HR Transformation	17
4.9.2 Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro.....	17
4.9.3 Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy.....	17
4.10 Business Unit e altre funzioni operative e di business.....	17
4.11 Strutture di Intesa Sanpaolo Group Services	19
4.11.1 Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel	19
4.11.2 Direzione Centrale Organizzazione.....	20
4.11.3 Servizio Governo e Sviluppo Processi	20
4.11.4 Direzione Centrale Operations.....	20
4.11.5 Direzione Centrale Sistemi Informativi	21
4.11.6 Information Security e Business Continuity	21
5. MACRO PROCESSI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	22
5.1 Definizione delle linee guida e delle regole metodologiche	22
5.2 Risk Assessment e Risk Appetite Framework	22
5.3 Allineamento normativo	23
5.4 Consulenza e clearing	24
5.5 Assurance	25
5.5.1 Il modello di assurance	25
5.5.2 Metodologia di svolgimento delle attività	25
5.5.3 Interazioni con le altre Funzioni di controllo e flussi informativi	26
5.6 Diffusione della cultura in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi	27
5.7 Interazione con le Autorità di Vigilanza e gestione degli eventi di non conformità	27
5.8 Adempimenti specifici.....	28
5.8.1 Conoscenza e profilatura della clientela.....	28
5.8.2 Conservazione dei dati.....	28
5.8.3 Monitoraggio delle transazioni.....	29
5.8.4 Segnalazione delle Operazioni sospette	29

5.9	Flussi informativi agli Organi Societari.....	30
6.	GOVERNO DI GRUPPO	31
6.1	Principi generali.....	31
6.2	Il modello di gestione accentrata	32
6.3	Il modello di indirizzo, coordinamento e controllo	33

1. PREMESSA

Il Gruppo Intesa Sanpaolo riconosce il rilievo strategico del presidio del rischio di non conformità e del rischio di condotta, nel cui ambito si colloca il sistema di governo per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per la gestione degli embarghi.

Le presenti Linee Guida individuano i principi di riferimento e definiscono il modello di gestione dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi di Intesa Sanpaolo delineando:

- i ruoli e le responsabilità delle strutture coinvolte;
- i macro-processi finalizzati alla corretta identificazione, valutazione e gestione di tali rischi;
- le modalità di governo delle Banche e delle Società del Gruppo.

Per “riciclaggio” si intende:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Costituisce riciclaggio anche l’uso e l’occultamento dei proventi criminali da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi (cosiddetto “autoriciclaggio”);
- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione.

Per "finanziamento del terrorismo" si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Si definisce “embargo” il divieto di commercio e di scambio con Paesi sanzionati, al fine di isolare e mettere i loro governi in una difficile situazione politica ed economica interna.

2. IL CONTESTO NORMATIVO

2.1 *Il contesto normativo in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo*

La principale normativa di riferimento per la prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo può essere suddivisa nelle seguenti categorie:

- normativa dell'Unione Europea;
- normativa primaria e secondaria italiana.

La principale normativa dell'Unione Europea è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 (la "IV Direttiva") relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
- Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 (come modificato dai Regolamenti UE 2018/105 e 2018/212) che integra la IV Direttiva individuando i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

La principale normativa primaria italiana è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 25/5/2017 n. 90 che ha aggiornato il quadro normativo italiano antiriciclaggio alle nuove disposizioni europee;
- D. Lgs. 22/6/2007, n. 109, come anch'esso modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale, che impone obblighi di comunicazione di beni e risorse congelate e di segnalazione di operazioni sospette.

La principale normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia è la seguente:

- Comunicazione in data 9 febbraio 2018 che, in attesa del rilascio delle nuove disposizioni di attuazione, individua quali parti dei pregressi provvedimenti della Banca d'Italia di seguito elencati continuano ad applicarsi in quanto compatibili col nuovo quadro normativo primario;
- Provvedimento del 24 agosto 2010 recante gli indicatori di anomalie per gli intermediari al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette;
- Provvedimento del 10 marzo 2011 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Provvedimento del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, per quanto ancora compatibile con il D. Lgs. n. 231/2007;
- Provvedimento del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione.

Assume inoltre particolare rilevanza, stante l'operatività del Gruppo Intesa Sanpaolo negli Stati Uniti, la normativa emanata dalle Autorità statunitensi contenuta nei seguenti principali provvedimenti:

- Bank Secrecy Act – BSA (1970), disegnato per identificare la fonte, il volume e la valuta di strumenti finanziari che fluiscono da o verso gli Stati Uniti o depositati nelle loro istituzioni finanziarie;
- US Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tool to Intercept and Obstruct Terrorism - 2001) che, emanato a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, estende i requisiti del BSA, richiede alle istituzioni finanziarie la predisposizione di procedure di due diligence e migliora la condivisione delle informazioni tra le istituzioni finanziarie e il Governo USA;

- Law 302 - Section 504 (NY DFS Rule on Transaction Monitoring and Filtering - 2017) che stabilisce uno standard minimo per il monitoraggio delle transazioni e le sanzioni per le Banche soggette alla legge di New York, inclusa la giurisdizione del Department Financial Service;
- Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network, '31 Code of Federal Regulation Parts 1010, 1020, 1023, 1024, and 1026 Customer Due Diligence Requirements for Financial Institutions') che definisce i nuovi requisiti in tema di identificazione del titolare effettivo e stabilisce un approccio al controllo basato su criteri sia sostanziali, sia formali.

In quanto presente a New York, Intesa Sanpaolo ha firmato il documento "US Patriot Act Certification" ed è tenuta ad assoggettare anche alla normativa statunitense l'operatività commerciale e finanziaria negli Stati Uniti, quale l'esecuzione degli ordini di pagamento in dollari e, in generale, l'attività di natura transazionale svolta sia per proprio conto che per conto di terzi. Sono inoltre assoggettate alla normativa statunitense le operazioni che la Banca effettua per proprio conto e/o per conto dei propri clienti quando tali operazioni comportino una relazione con nominativi soggetti alla normativa americana (ad esempio, banche USA, Filiali Estere di banche USA e comunque, in generale, US Subject).

I principi comuni del contesto normativo di riferimento sono:

- l'obbligo di predisporre misure di prevenzione dei rischi proporzionate al tipo di cliente, rapporto, prodotto o transazione. In specie, è necessario:
 - acquisire le informazioni idonee a identificare il cliente, il titolare effettivo e lo scopo del rapporto o dell'operazione;
 - monitorare costantemente l'operatività del rapporto instaurato;
- l'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto, dall'esecuzione di un'operazione occasionale o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso non sia possibile completare l'adeguata verifica o sussista il sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nell'ottica di una fattiva collaborazione con le Autorità;
- gli obblighi in tema di utilizzo del contante, dei titoli al portatore e degli altri mezzi di pagamento;
- l'obbligo della formazione adeguata del personale per garantire la corretta applicazione delle disposizioni;
- l'obbligo di conservazione dei dati per gli adempimenti antiriciclaggio;
- l'obbligo dell'Organo con funzione di controllo di comunicare le eventuali infrazioni rilevanti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti.

Per il rispetto di tali obblighi i soggetti destinatari devono individuare funzioni organizzative, risorse e procedure coerenti e proporzionate alla tipologia dell'attività svolta, alle loro dimensioni, complessità organizzativa e caratteristiche operative.

L'organizzazione richiesta dalla normativa deve essere contraddistinta da:

- l'istituzione di un'apposita funzione deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la nomina del suo responsabile e del responsabile delegato per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- una chiara definizione di ruoli, compiti e responsabilità nonché procedure che garantiscano l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette e conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- un'architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche mediante idonei flussi informativi, e adeguata alla dimensione aziendale e alla sua complessità, alla tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché all'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- una forte responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni e un'attività di controllo idonea a monitorare il rispetto, da parte dei medesimi, degli obblighi normativi e dei processi interni nonché della loro attuazione.

La normativa richiede infine che, nei Gruppi, sia efficacemente garantito il coordinamento dei presidi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e che le procedure in essere presso le società e le filiali estere siano in linea con gli standard del Gruppo e tali da assicurare la condivisione delle informazioni a livello consolidato.

Le presenti Linee Guida si conformeranno, oltreché alle normative comunitarie e a quelle di attuazione nazionali, anche alle legislazioni extracomunitarie con le quali sussistano idonei criteri di collegamento, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dall'ordinamento di ciascun Paese.

2.2 Il contesto normativo in materia di embarghi

La Carta delle Nazioni Unite conferisce al Consiglio di Sicurezza dell'ONU il potere di decidere, in maniera vincolante per tutti i membri delle Nazioni Unite, misure restrittive finalizzate a favorire il mantenimento o il ripristino della pace e della sicurezza internazionale. Il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevedono che gli Stati Membri assumano una posizione comune nell'interrompere o limitare le relazioni economiche e finanziarie con uno o più Paesi terzi. Le suddette misure hanno lo scopo di:

- salvaguardare i valori comuni, gli interessi fondamentali, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione Europea in conformità ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite;
- rafforzare la sicurezza dell'Unione europea;
- preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale;
- promuovere la cooperazione internazionale;
- sviluppare e consolidare la democrazia, il rispetto della legge e dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

La normativa di riferimento per la gestione degli embarghi può essere suddivisa nelle seguenti categorie:

- normativa europea;
- normativa primaria e secondaria nazionale.

La principale normativa europea è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- Regolamento 2580/2001/CE del Consiglio del 27/12/2001 che stabilisce l'obbligo di congelamento di capitali e il divieto di prestazione di servizi finanziari nei confronti di determinate persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di compiere atti di terrorismo e di persone giuridiche, gruppi o entità dalle prime controllate;
- Regolamento 881/2002/CE del Consiglio del 27/5/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità (elencate nell'allegato al Regolamento medesimo) associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani;
- Regolamento 428/2009/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (rifusione dell'originario Regolamento 1334/2000/CE del Consiglio del 22 giugno 2000 modificato dal Regolamento 1382/2014 del 22 ottobre 2014);
- Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio dell'1 agosto 2011, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità "in considerazione della situazione in Afghanistan" e delle decisioni assunte dal "Comitato per le sanzioni" e dal "Comitato 1267" istituiti presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite¹.

¹ Il "Comitato delle sanzioni" è stato istituito presso il Consiglio della Sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del CSNU, mentre il "Comitato 1267" è stato istituito sempre presso il CSNU a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Esistono poi altre fonti originate dal contesto internazionale, che istituiscono un particolare regime di divieto di investire in determinati settori industriali o di importare/esportare da e verso i Paesi “a rischio elevato” definiti, nell’ambito della normativa aziendale, come “Paesi di Fascia A”.

La normativa primaria italiana è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- Legge n. 185/1990, come modificata dal D. Lgs. n. 105/2012 emanato in attuazione della Direttiva 2009/43/CE recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”. Tale legge costituisce tuttora la base della disciplina in materia di trasferimenti di beni classificati “materiali d’armamento”;
- D. Lgs. n. 221/2017 che ha riordinato e semplificato la disciplina delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In detto decreto è confluita la disciplina in precedenza contenuta nel D. Lgs. n. 11/2007, nel D. Lgs. n. 64/2009 e nel D. Lgs. n. 96/2003, che sono stati abrogati. Il decreto prevede (artt. da 18 a 21) l’applicazione di sanzioni penali e amministrative a carico di chi effettua operazioni di esportazione di beni “dual use” in violazione della normativa.

Per quanto concerne la normativa secondaria, si devono considerare i Provvedimenti della Banca d’Italia già ricordati, nonché, in particolare il Provvedimento della Banca d’Italia del 27 maggio 2009 reca indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Assume inoltre particolare rilevanza, stante l’operatività del Gruppo Intesa Sanpaolo negli Stati Uniti, la normativa emanata dalle Autorità statunitensi, contenuta - oltre che nel “US Patriot Act” già sopra richiamato – nei provvedimenti relativi alle sanzioni economiche e commerciali decise tempo per tempo dal Governo USA, tramite l’Office of Foreign Asset Control (OFAC), nell’ambito di scelte di politica estera e sicurezza nazionale.²

Il contesto normativo di riferimento, che presenta evidenti correlazioni con quello già illustrato in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevede misure restrittive e sanzionatorie a carico sia di governi di Paesi terzi, sia di entità non statali, persone fisiche o giuridiche in materia di:

- embarghi sulle armi;
- altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieto di esportazione e di importazione);
- restrizioni finanziarie (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all’esportazione o agli investimenti);
- sanzioni penali a carico di chi finanzia associazioni terroristiche od eversive e di chi effettua operazioni di esportazione di beni in violazione delle norme in materia di “dual use”.

La normativa di riferimento richiede alla Banca la previsione di misure che garantiscano:

- controlli anagrafici e transazionali sulle operazioni effettuate dai propri clienti e correlate a importazioni e/o esportazioni;
- la tracciabilità dei controlli effettuati sulle operazioni provenienti da/dirette verso i Paesi, le persone e le entità nei cui confronti sono stabilite restrizioni;
- il congelamento di beni e risorse riconducibili ai soggetti designati, destinatari delle misure restrittive, e l’inoltro delle conseguenti comunicazioni all’UIF;
- la segnalazione di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo o di attività di proliferazione di armi di distruzione di massa.

² Alla data di pubblicazione di questo documento, rientrano in tali ambiti i provvedimenti emanati nei confronti dell’Iran, della Russia, della Corea del Nord, della Siria e del Venezuela.

3. PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO DI GOVERNO

Le Linee Guida si collocano nell'ambito dell'architettura definita dal Gruppo attraverso il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni Integrato ("Regolamento SCII").

Il presidio del rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi è infatti parte integrante di tale sistema e viene perseguito attraverso l'operare sinergico di tutte le componenti aziendali, in coerenza a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni. In particolare:

- gli Organi Societari assicurano, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, l'adeguato presidio dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione degli embarghi;
- l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 vigila sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del relativo Modello e sulla sua adeguatezza a prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto del Decreto;
- la Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo l'efficacia dei processi e delle procedure aziendali e propone, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali, le modifiche organizzative e procedurali necessarie e/o opportune per assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi;
- le Funzioni Aziendali di Controllo di secondo livello e le Funzioni di supporto collaborano con la Funzione Antiriciclaggio affinché quest'ultima sviluppi le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale;
- le Business Unit e le altre Funzioni operative e di business si attengono ai processi e alle procedure aziendali, verificandone l'applicazione con adeguati controlli di primo livello in un'ottica di piena e completa aderenza alle norme e agli standard applicabili;
- il Chief Audit Officer, nell'ambito della propria ordinaria attività, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale nonché la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Nel presidio dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione degli embarghi il Gruppo Intesa Sanpaolo adotta i seguenti principi generali:

- ispirazione a valori di onestà, correttezza e responsabilità; ciò nel rispetto sostanziale del Codice Etico di Gruppo;
- collaborazione attiva con le Autorità di Vigilanza nella prevenzione dei fenomeni in questione, tenuto conto delle prescrizioni normative in materia di riservatezza delle segnalazioni e delle informazioni relative alle operazioni sospette, di protezione dei dati personali (*privacy*) e del "segreto bancario";
- adozione di standard di presidio in termini di linee guida, regole, metodologie, processi e strumenti allineati agli standard internazionali in materia e ragionevolmente omogenei a livello di Gruppo, nel rispetto delle normative applicabili a livello locale;
- adozione di misure di presidio "risk based" proporzionate a caratteristiche e complessità dell'attività svolta e alla forma giuridica, alle dimensioni e all'articolazione organizzativa delle diverse entità del Gruppo.

4. RUOLI E RESPONSABILITÀ

4.1 *Organi Societari*

Gli Organi Societari della Capogruppo sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze e prerogative, di assicurare l'adeguato presidio dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione degli embarghi. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità attribuiti agli Organi Societari della Capogruppo è declinata nei relativi Regolamenti e, con riferimento al sistema dei controlli interni, nel "Regolamento SCII".

4.2 *Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001*

I compiti e i poteri dell'Organismo sono descritti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza ha, in particolare, il compito di vigilare continuamente sull'efficace attuazione, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tale Modello e sulla sua adeguatezza a prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto del Decreto.

4.3 *Area di Governo Chief Compliance Officer*

I compiti e le responsabilità dell'Area di Governo Chief Compliance Officer e delle strutture a suo diretto riporto sono descritti nei "Funzionigrammi delle strutture", nel "Regolamento SCII" e nelle Linee Guida di Compliance di Gruppo.

Il Chief Compliance Officer assicura il presidio dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi tramite la Direzione Centrale Antiriciclaggio, alla quale compete il ruolo di "Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo" (di seguito "Funzione Antiriciclaggio") e tramite la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli e il Coordinamento Iniziative di Compliance.

4.4 *Direzione Centrale Antiriciclaggio*

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Antiriciclaggio sono descritti nel "Funzionigramma della struttura" e nel "Regolamento SCII".

La Funzione Antiriciclaggio dipende direttamente dal Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer.

All'interno della Funzione Antiriciclaggio sono allocati:

- il ruolo di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, attribuito al Responsabile della Direzione Centrale Antiriciclaggio;
- il ruolo di Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, attribuito al Responsabile di Segnalazioni Operazioni Sospette e Autorizzazioni della Direzione Centrale Antiriciclaggio.

In particolare, la Funzione Antiriciclaggio:

- costituisce funzione specialistica di controllo di secondo livello;
- è indipendente dalle strutture operative, in ragione della sua dipendenza dall'Area di Governo Chief Compliance Officer ed è dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai propri compiti;
- riferisce direttamente agli Organi di Vertice;

- ha accesso a tutte le attività dell'impresa nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Nell'ambito della definizione e della valutazione del presidio dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi, la Funzione Antiriciclaggio svolge le seguenti attività:

- supporta il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer nella definizione degli statements e dei limiti del Risk Appetite Framework;
- effettua la valutazione del profilo di rischio residuo di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi sulla base della metodologia di "AML Risk Assessment";
- monitora, con il supporto della Direzione Centrale Legale e Contenzioso - Group General Counsel, le evoluzioni del contesto normativo nazionale e internazionale di riferimento identificando le norme applicabili, valutando il loro impatto sui processi e sulle procedure interne, proponendo i necessari interventi e presidiandone la concreta realizzazione;
- valuta *ex-ante*, per il perimetro di propria competenza definito nell'ambito delle relative linee guida, la conformità di nuovi (i) processi, (ii) procedure, (iii) prodotti e (iv) servizi nonché di operazioni corporate individuate come sensibili ai fini embarghi e che coinvolgono Paesi, settori merceologici o soggetti sottoposti a regimi sanzionatori e/o a misure restrittive;
- individua, d'intesa con le competenti strutture aziendali, gli obiettivi di controllo di primo e di secondo livello da attribuire alle strutture operative e di business;
- analizza l'esito dei controlli di primo livello, l'esito dei controlli di secondo livello condotti dalle competenti strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer e analizza le inefficienze rilevate e i correttivi indicati dalle strutture del Chief Audit Officer;
- verifica nel continuo l'efficacia dei processi e delle procedure aziendali sulla base dei flussi informativi ricevuti dalle strutture di controllo e propone, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali, le modifiche organizzative e procedurali necessarie e/o opportune per assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi;
- gestisce, per gli ambiti di propria competenza, i rapporti con l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia (UIF), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e le Autorità di Vigilanza;
- fornisce, per i profili di propria competenza, consulenza e supporto agli Organi Societari e all'Alta Direzione;
- fornisce assistenza e supporto alle strutture operative centrali e alle strutture territoriali della Banca in merito all'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi;
- assicura il presidio del rischio in materia di antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e gestione degli embarghi delle Filiali estere della Capogruppo e delle società in gestione accentrata, i cui AML Officer riportano funzionalmente alla Funzione Antiriciclaggio.

Con specifico riferimento agli adempimenti previsti in tema di conoscenza della clientela, la Funzione Antiriciclaggio svolge le seguenti attività:

- predisporre ed aggiornare le regole e le metodologie e supporta la redazione dei processi operativi inerenti le modalità di profilatura, di identificazione del cliente e di esecuzione delle attività di adeguata verifica (ordinaria e rafforzata);
- valuta e autorizza, ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 231/2007, l'apertura di un nuovo rapporto, l'esecuzione di un'operazione occasionale o il mantenimento di un rapporto già in essere per i clienti ai quali viene assegnato il rischio alto nonché, per i clienti a rischio medio, a fronte di specifica richiesta da parte delle strutture operative;
- valuta e autorizza l'apertura di un nuovo rapporto, l'esecuzione di un'operazione occasionale o il mantenimento di un rapporto già in essere su posizioni a rischio medio, nel caso in cui il personale incaricato delle attività valutative o autorizzative si trovi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;
- valuta i clienti per i quali ci sia stato un riscontro positivo con le *Sanction List* in fase di censimento anagrafico e di aggiornamento dell'anagrafe, qualora individuato dai sistemi di controllo

automatici e confermato a seguito delle verifiche effettuate dalla competente Funzione della Direzione Centrale Operations;

- predispone e certifica il questionario standard relativo ai processi interni e alle procedure adottati dalla Banca in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi da rilasciare, nella generalità dei casi, agli enti creditizi o finanziari che effettuano l'adeguata verifica per l'instaurazione di relazioni di corrispondenza o rapporti assimilati con la Banca.

Con specifico riferimento agli obblighi di registrazione, la Funzione Antiriciclaggio svolge le seguenti attività:

- definisce i requisiti di alimentazione e di gestione dell'archivio di conservazione dei dati per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e verifica l'affidabilità del relativo sistema informativo di alimentazione, basandosi anche sui controlli effettuati dalle altre strutture aziendali. In particolare, la Funzione Antiriciclaggio fornisce il proprio supporto nella fase di analisi degli interventi informatici su detto archivio e coordina gli interventi per rimuovere eventuali anomalie riscontrate sulla gestione dello stesso;
- controlla, a campione, la qualità dei dati statistici da inviare all'UIF e coordina le rettifiche, ritenute necessarie, delle informazioni registrate nel relativo archivio (anche a seguito di richiesta da parte delle strutture operative);
- trasmette mensilmente all'UIF i dati aggregati concernenti le suddette registrazioni.

Con specifico riferimento agli adempimenti previsti in tema di conoscenza delle operazioni, la Funzione Antiriciclaggio, oltre alle attività facenti capo al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, svolge le seguenti attività:

- predispone ed aggiorna le metodologie di monitoraggio delle transazioni ai fini antiriciclaggio, antiterrorismo e di gestione degli embarghi;
- esamina e conserva copia delle comunicazioni di infrazioni alla normativa in tema di limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore, inoltrate dalle strutture operative al MEF;
- nell'ambito della gestione degli embarghi effettua le valutazioni di competenza (e ne autorizza l'eventuale esecuzione) sulle transazioni disposte dalla/a favore della clientela risultata positiva ai riscontri con le *Sanction List* sia sulla base di un filtraggio automatico sia a seguito delle verifiche effettuate dalle competenti strutture della Direzione Centrale Operations;
- trasmette all'UIF le periodiche comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio, in conformità alle disposizioni di attuazione che saranno emanate dall'UIF.

La Funzione Antiriciclaggio garantisce inoltre un reporting periodico e flussi informativi diretti agli Organi Societari ed all'Alta Direzione. In particolare:

- predispone e presenta, con cadenza semestrale, al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale;
- analizza le rilevazioni delle infrazioni ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b) e 51, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, pervenute dal Chief Audit Officer e/o da altre funzioni aziendali e fornisce la relativa informativa, con periodicità semestrale, al Comitato per il Controllo sulla Gestione; in caso di infrazioni di particolare gravità tale informativa viene fornita alla prima riunione utile per consentire la tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza o al MEF. Le comunicazioni ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2007 relative a potenziali operazioni sospette sono comunicate anche al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette della Direzione Centrale Antiriciclaggio;
- prende visione delle comunicazioni ai sensi degli articoli 46 e 51 del D. Lgs. n. 231/2007, inoltrate all'Autorità di Vigilanza, al MEF o al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette da parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e relaziona quest'ultimo circa le azioni correttive intraprese.

Con specifico riferimento alla formazione del personale, la Funzione Antiriciclaggio svolge le seguenti attività:

- individua gli obiettivi formativi e predispone un adeguato piano di formazione finalizzato a conseguire un costante aggiornamento del personale dipendente, in collaborazione con Coordinamento Iniziative di Compliance, con la Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy e con la Direzione Centrale People Management & HR Transformation;
- definisce i contenuti degli interventi formativi previsti e supporta la Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy e la Direzione Centrale People Management & HR Transformation nella definizione delle modalità di erogazione degli stessi.

4.4.1 Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

Il ruolo di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio è attribuito al Responsabile della Direzione Centrale Antiriciclaggio con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio:

- deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree;
- rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei responsabili di Funzioni Aziendali di Controllo ed è indipendente nell'esecuzione delle proprie funzioni;
- riveste anche il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo per le Società del Gruppo per cui è prevista l'applicazione del modello di gestione accentrata;
- riceve dai Responsabili delle segnalazioni di operazioni sospette della Capogruppo e delle Società del Gruppo un flusso informativo periodico relativo alle segnalazioni inoltrate e archiviate e può richiedere di prendere visione delle segnalazioni inoltrate e di quelle archiviate³;
- svolge un ruolo di supervisione sull'adeguatezza dell'organizzazione delle attività e dell'effettiva attuazione dei processi e delle procedure interne in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi nell'ambito di tutte le strutture aziendali, anche se tali strutture non appartengono alla Direzione Centrale Antiriciclaggio. Nello svolgimento di tale ruolo e per i profili di competenza, condivide con le competenti strutture delle Business Unit le attività di controllo da effettuare (controllo di primo livello) e le modalità di attuazione delle stesse;
- si avvale degli esiti delle attività di controllo di secondo livello svolte dalle competenti strutture appartenenti alla propria Direzione e alla Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, nonché delle evidenze che emergono dalle attività di verifica condotte dalle strutture del Chief Audit Officer nella sua funzione di controllo indipendente di terzo livello;
- verifica l'adeguatezza dei processi e delle procedure interne in materia di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette in quanto responsabile del monitoraggio dell'efficacia di tutto il sistema di gestione e di quello dei controlli interni a presidio del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi.

Al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio è rilasciata dal Consigliere Delegato e CEO, in qualità di Direttore Generale, la delega per l'autorizzazione/prosecuzione all'apertura di rapporti continuativi con le Persone Esposte Politicamente - PEPs esteri o con PEPs residenti ad alto rischio e di rapporti di corrispondenza, conti di passaggio e rapporti assimilabili con enti creditizi o finanziari situati in Paesi terzi non equivalenti, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2007; ciò fatte salve eventuali deleghe attribuite dal Consigliere Delegato e CEO ad altre Strutture della Banca.

³ Con riferimento alle Società Estere del Gruppo, la circolazione delle informazioni analitiche sulle segnalazioni inoltrate alle FIU locali ha luogo salvo eventuali impedimenti prescritti dall'ordinamento giuridico del Paese in cui ha sede la Società Estera del Gruppo interessata.

4.4.2 Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Il ruolo di Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è attribuito al Responsabile di Segnalazioni Operazioni Sospette e Autorizzazioni della Direzione Centrale Antiriciclaggio al quale è conferita la delega, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, dal legale rappresentante della Banca.

Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette:

- deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree;
- è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
- riveste anche il ruolo di Delegato di Gruppo, con l'attribuzione della delega per l'inoltro all'UIF delle segnalazioni di operazioni sospette anche per le Società del Gruppo per le quali è prevista l'applicazione del modello di gestione accentrata;
- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Societari e alle strutture coinvolte nelle attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- può acquisire dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio informazioni utili al processo di valutazione delle operazioni sospette;
- può consentire, con le indispensabili cautele di riservatezza e senza menzionare il nominativo del segnalante, che i Responsabili delle strutture aziendali abbiano conoscenza dei nominativi dei clienti segnalati, considerata la particolare pregnanza che tale informazione può rivestire per l'accettazione di nuovi clienti o per la valutazione dell'operatività di clienti con i quali sia già in essere un rapporto;
- fornisce consulenza alle strutture operative in merito agli adempimenti inerenti alla predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette e all'eventuale astensione dal compimento delle operazioni;
- valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli dalle strutture operative nonché le comunicazioni inoltrate ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2007 dal Comitato per il Controllo sulla Gestione e predispone la relativa istruttoria;
- trasmette all'UIF le segnalazioni ritenute fondate;
- archivia, con propria motivazione scritta, le segnalazioni ritenute non fondate;
- comunica l'esito della propria valutazione al Responsabile della struttura operativa che ha proposto la segnalazione dandone notizia al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio mediante il flusso informativo periodico previsto o a fronte di richiesta da parte del medesimo;
- comunica al Responsabile della struttura operativa che aveva proposto la segnalazione di operazione sospetta l'intervenuta archiviazione della segnalazione disposta dall'UIF quando ne venga a conoscenza;
- interloquisce con l'UIF e gestisce le richieste di approfondimenti formulate dalle competenti Autorità⁴;
- contribuisce all'individuazione delle misure necessarie a garantire la riservatezza e la conservazione dei dati, delle informazioni e della documentazione relativa alle segnalazioni da sottoporre all'approvazione del Consigliere Delegato e CEO.

Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del personale addetto a Segnalazioni Operazioni Sospette; in particolare, può abilitare gli addetti a tale struttura ad operare, sotto la propria responsabilità, nell'ambito del sistema di segnalazione delle operazioni sospette in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'UIF.

⁴ Con il termine Autorità si fa riferimento a Organi istituzionali quali, ad esempio, la Magistratura, la Guardia di Finanza e il Nucleo speciale di Polizia Valutaria che possono essere coinvolti nelle fasi di investigazione e di approfondimento a seguito di segnalazioni di operazioni sospette provenienti dal sistema finanziario.

4.5 Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento alle tematiche relative all’antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo e alla gestione degli embarghi, la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli supporta la Funzione Antiriciclaggio assicurando:

- l’attività di controllo di secondo livello per la Capogruppo e le Società controllate alle quali si applica il modello di gestione accentrata;
- l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo nei confronti delle Società controllate alle quali non si applica il modello di gestione accentrata;
- l’attività di elaborazione degli indicatori di monitoraggio delle fenomenologie a maggiore rischio individuati di concerto con la Funzione Antiriciclaggio;
- il reporting nei confronti degli Organi Societari.

4.6 Coordinamento Iniziative di Compliance

I compiti e le responsabilità di Coordinamento Iniziative di Compliance sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con particolare riferimento alle tematiche in tema di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi, Coordinamento Iniziative di Compliance supporta la Funzione Antiriciclaggio nello sviluppo delle metodologie di AML Risk Assessment e nel monitoraggio degli interventi di formazione attuati sulle Banche e Società in modello di gestione accentrata.

4.7 Area di Governo Chief Risk Officer

I compiti e le responsabilità dell’Area di Governo Chief Risk Officer sono descritti nel “Funzionigramma della struttura” e nel “Regolamento SCII”. Con riferimento al presidio dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi, l’Area di Governo Chief Risk Officer svolge le seguenti attività:

- collabora con il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, che opera d’intesa con il Responsabile dell’Area di Governo Chief Compliance Officer, per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi favorendo le sinergie con gli strumenti e i metodi propri dell’Operational Risk Management;
- collabora con il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, che opera d’intesa con il Responsabile dell’Area di Governo Chief Compliance Officer, per integrare il modello di valutazione e gestione del rischio di non conformità nel Risk Appetite Framework;
- supporta le strutture dell’Area di Governo Chief Compliance Officer, tramite la Direzione Centrale Antiriciclaggio, nella valutazione della conformità alla normativa vigente delle operazioni e dei nuovi prodotti e servizi da avviare alla commercializzazione, anche con riferimento all’ingresso in nuove attività e nuovi mercati, sia su richiesta sia attraverso un processo strutturato di clearing, collaborando nell’identificazione dei rischi potenziali per la Banca e per i Clienti e fornendo, ove applicabili, valutazioni quantitative.

Le modalità di collaborazione tra l’Area di Governo Chief Risk Officer e le strutture dell’Area di Governo Chief Compliance Officer e i relativi scambi di flussi informativi sono declinati all’interno del “Regolamento SCII”.

4.8 Chief Audit Officer

I compiti e le responsabilità del Chief Audit Officer sono descritti nel “Funzionigramma della struttura” e nel “Regolamento SCII”.

Al Chief Audit Officer compete la funzione di controllo indipendente di terzo livello anche in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi.

Il Chief Audit Officer, nell’ambito della propria ordinaria attività, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo aziendale nonché la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. In particolare, sottopone a verifica periodica l’adeguatezza e l’efficacia della Funzione Antiriciclaggio e fornisce l’esito delle sue valutazioni agli Organi Societari competenti.

Il Chief Audit Officer, nell’ambito della propria attività di presidio, verifica tra l’altro:

- il costante rispetto degli adempimenti di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nel corso della relazione con il cliente;
- l’effettiva acquisizione e l’ordinata conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento;
- il corretto funzionamento dell’archivio di conservazione dei dati delle operazioni poste in essere dalla clientela;
- l’effettiva responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche nell’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Inoltre:

- predispone, sulla base delle risultanze dell’Audit Risk Assessment e dei controlli effettuati dalle competenti Funzioni di primo e secondo livello, il piano dei controlli su tutte le strutture operative coinvolte; ciò allo scopo di garantire un presidio rafforzato sulle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi;
- verifica, in occasione degli interventi di audit, l’allineamento tra le varie procedure contabili di gestione delle operazioni poste in essere dalla clientela e la procedura di alimentazione e gestione dell’archivio di conservazione dei dati previsto dalla normativa antiriciclaggio;
- segnala alla Funzione Antiriciclaggio e agli altri Organi Societari competenti le inefficienze riscontrate nel corso dell’attività di verifica e suggerisce i correttivi da apportare;
- svolge interventi di “*follow up*” per verificare l’intervenuta adozione delle necessarie azioni correttive e la loro idoneità a evitare analoghe situazioni di criticità nel futuro.

A seguito dei controlli e delle valutazioni effettuate, il Chief Audit Officer:

- individua le ipotesi di infrazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b) e dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e le segnala alla Funzione Antiriciclaggio per l’ulteriore analisi, da parte di quest’ultima, prima dell’inoltro della relativa comunicazione al Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- trasmette, in forma riservata, al Responsabile della Struttura operativa la comunicazione per attivare senza ritardo le valutazioni del caso per l’avvio dell’iter di segnalazione delle operazioni individuate come potenzialmente sospette ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2007. Di ciò informa contestualmente il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette.

4.9 Area di Governo Chief Operating Officer

4.9.1 Direzione Centrale People Management & HR Transformation

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale People Management & HR Transformation sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento al contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi la Direzione Centrale People Management & HR Transformation assicura la corretta copertura quali-quantitativa degli organici necessari per assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa.

4.9.2 Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento al contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi la Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro:

- valuta e promuove azioni disciplinari nei confronti di dipendenti che siano risultati inadempienti agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
- valuta l'applicabilità delle tutele stabilite dalla contrattazione collettiva nell'interesse di dipendenti coinvolti in procedimenti penali, civili e amministrativi per presunte violazioni della normativa di riferimento e decide sulla formulazione delle riserve da sciogliere in sede di definizione del giudizio.

4.9.3 Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy sono descritti nel “Funzionigramma della struttura”.

Con riferimento al presidio del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi svolge le seguenti attività:

- concorre, con le strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer, allo sviluppo di iniziative finalizzate a diffondere, a tutti i livelli aziendali, una cultura aziendale coerente con i principi di conformità alle norme e ad ampliare il livello di consapevolezza dei possibili rischi derivanti dalla stessa;
- collabora con la Direzione Centrale People Management & HR Transformation per l'attuazione degli interventi formativi sugli ambiti di conformità, con il supporto delle strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer e, per quanto di competenza, delle Funzioni Specialistiche, che ne predispongono i contenuti.

4.10 Business Unit e altre funzioni operative e di business

Le Business Unit⁵ e le altre funzioni operative e di business sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di

⁵ Alla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida, le Business Unit sono: la Divisione Banca dei Territori, la Divisione Corporate e Investment Banking, la Divisione International Subsidiary Banks, la Divisione Private Banking, la Divisione Asset Management, la Divisione Insurance e la Capital Light Bank.

gestione dei rischi declinato nel “Regolamento SCII”; esse devono inoltre rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

Le Business Unit e le altre strutture organizzative si attengono ai processi e alle procedure aziendali, verificandone l'applicazione con adeguati controlli di primo livello, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, in un'ottica di piena e completa aderenza alle norme e agli standard di condotta applicabili. Le strutture operative e di business, in collaborazione con la Direzione Centrale Antiriciclaggio, la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli e l'Area di Governo Chief Operating Officer definiscono i controlli di primo livello che considerano idonei al concreto raggiungimento degli obiettivi di controllo e procedono alla loro attuazione. I controlli di primo livello individuati dalle Business Unit e dalle altre strutture operative e di business sono sottoposti all'esame della Direzione Centrale Antiriciclaggio e alla Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli che ne valutano l'idoneità al concreto raggiungimento degli obiettivi di controllo e, ove opportuno, ne richiedono il rafforzamento.

Le Business Unit e le altre unità organizzative hanno un ruolo significativo nel presidio dei rischi di non conformità. A tal fine pongono in essere tutte le iniziative atte a favorire la diffusione di una cultura di conformità presso gli operatori, collaborando per la corretta realizzazione dei programmi di formazione definiti dalla Funzione Antiriciclaggio d'intesa con le strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali. Inoltre:

- le unità Controlli di Direzione Regionale/Banca della Divisione Banca dei Territori, l'Ufficio Controlli CIB della Direzione Pianificazione e Controllo della Divisione Corporate e Investment Banking e il Servizio Sintesi Controlli CLB della Direzione Pianificazione e Controllo-CLB sono responsabili di verificare il rispetto degli adempimenti in capo alle strutture operative di propria competenza, segnalando le carenze riscontrate e richiedendo gli interventi per la risoluzione delle stesse. L'esito delle verifiche effettuate e le eventuali carenze riscontrate sono comunicate alle strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer e al Chief Audit Officer per le valutazioni di rispettiva competenza;
- le strutture operative e di business rivestono un ruolo attivo nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai diversi ambiti normativi e regolati da specifiche linee guida, processi e procedure interne.

Le strutture operative delle Business Unit rivestono un ruolo attivo nell'esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi. In particolare, ai fini della conoscenza della clientela, dette strutture svolgono le seguenti attività:

- identificano la clientela nonché i titolari effettivi, acquisiscono le informazioni e la documentazione (comprese le informazioni aggiuntive necessarie in caso di rapporti con enti creditizi e finanziari) necessarie allo svolgimento degli adempimenti di adeguata verifica e all'attribuzione del profilo di rischio da associare alla clientela;
- conservano la documentazione acquisita e mantengono aggiornate le relative informazioni;
- innalzano, ove necessario e per quanto di competenza, il profilo di rischio associato alla clientela sulla base delle evidenze prodotte dallo strumento di profilatura;
- comunicano alla Funzione Antiriciclaggio i clienti classificati a rischio alto⁶ per la relativa richiesta di autorizzazione; sulla clientela a rischio medio la struttura operativa prende in autonomia la decisione in riferimento all'astensione dal rapporto o dall'esecuzione dell'operazione occasionale, coinvolgendo la Funzione Antiriciclaggio qualora lo ritenga opportuno;
- monitorano costantemente i rapporti con la clientela e le relative operazioni;

⁶ Per quanto concerne gli enti corrispondenti extracomunitari la documentazione acquisita viene inviata alla Direzione Centrale Operations, per la sua conservazione e per la verifica dei dati. Relativamente ai clienti a rischio alto l'autorizzazione è in capo alla Funzione Antiriciclaggio, di concerto con la Divisione Banca dei Territori o con le competenti Strutture della Divisione Corporate e Investment Banking, sulla base della natura del cliente considerato. In caso di diversità di vedute, è previsto l'intervento del Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk di Gruppo, come ultimo livello decisionale.

- comunicano alla clientela la decisione della Banca di astenersi dall'apertura di un rapporto continuativo e/o dall'esecuzione di un'operazione oppure di essere intenzionata a estinguere un rapporto esistente.

Il Responsabile della struttura operativa (o il Gestore della Relazione per quanto concerne la clientela della Divisione Corporate e Investment Banking) controlla che gli adempimenti connessi all'adeguata verifica siano costantemente perfezionati nel puntuale rispetto della normativa di riferimento.

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, nell'apposito archivio informatico, dei rapporti e delle operazioni con la clientela, le strutture operative provvedono, ove non siano attivi automatismi procedurali, all'inserimento nei sistemi informatici dei dati necessari e procedono, su richiesta della Funzione Antiriciclaggio e/o delle altre funzioni di controllo, all'integrazione delle informazioni mancanti e/o alla rettifica delle registrazioni errate.

Le strutture operative svolgono infine le seguenti attività:

- monitorano, anche con l'ausilio degli strumenti informatici, le operazioni effettuate dalla clientela, tenendo conto del profilo di rischio ad essa associato, allo scopo di individuare operazioni anomale. Tali operazioni, in aggiunta a quelle segnalate dalle strutture delle Direzioni Regionali deputate ai controlli, dall'Ufficio Controlli CIB della Direzione Pianificazione e Controllo, dal Chief Audit Officer o da altre strutture non operative, devono essere valutate per appurare se configurino un'operazione da segnalare al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette;
- individuano le infrazioni alla normativa in tema di limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore e le comunicano tempestivamente al MEF inviando copia della comunicazione alla Funzione Antiriciclaggio;
- controllano *ex-ante* i pagamenti e i documenti rappresentativi di merci correlati per verificare se siano conformi alle disposizioni della Funzione Antiriciclaggio in merito all'operatività con i Paesi a rischio;
- controllano *ex-ante* i pagamenti disposti dalla/a favore della clientela per verificare che non presentino collegamenti con le liste dei soggetti cosiddetti "*Bad Guys*" in quanto considerati ad alto rischio sulla base dei criteri di profilatura della clientela adottati dal Gruppo;
- controllano, tramite la funzione che fa capo al Responsabile della struttura operativa dei controlli di linea, che le attività di monitoraggio delle operazioni e di valutazione delle infrazioni alla normativa in tema di limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore siano correttamente perfezionate.

4.11 Strutture di Intesa Sanpaolo Group Services

4.11.1 Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel sono descritti nei "Funzionigramma della struttura".

La Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel concorre al presidio del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi.

Più in particolare, il Servizio Consulenza Finanza, Assicurativa, Contratti di Servizio e Normative Speciali:

- supporta la Funzione Antiriciclaggio nella costante individuazione delle norme applicabili monitorandone l'evoluzione, anche giurisprudenziale, e fornisce la propria consulenza per assicurarne la corretta e univoca interpretazione nell'ambito del Gruppo;
- condivide, per i profili giuridici di competenza, i contenuti delle Linee Guida, delle disposizioni normative interne e dei corsi di formazione predisposti dalla Funzione Antiriciclaggio e dalle altre strutture preposte, formulando proposte di modifica e/o integrazioni;

- fornisce consulenza e assistenza alla Funzione Antiriciclaggio in merito agli aspetti giuridici controversi attinenti all'esame di conformità dei processi e delle procedure interne, dei contratti, della modulistica o ai casi significativi di disfunzioni rilevate;
- condivide con la Funzione Antiriciclaggio i testi standard delle comunicazioni da inviare alla clientela in materia di rifiuto all'apertura o all'interruzione di rapporti e di rifiuto all'esecuzione di operazioni occasionali.

Il Servizio Contenzioso Penale, Concorsuale e Specialistico, il Servizio Contenzioso Civile e l'Ufficio Consulenza e Contenzioso Internazionale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, gestiscono le pratiche di precontenzioso e di contenzioso connesse alle violazioni in materia di embarghi.

4.11.2 Direzione Centrale Organizzazione

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Organizzazione sono descritti nel "Funzionigramma della struttura".

La Direzione Centrale Organizzazione ha la responsabilità dell'attuazione di regole e soluzioni organizzative coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi delle politiche aziendali compresi quelli previsti in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi e ha un ruolo attivo nei processi di formazione dei dipendenti. In tale ottica la Direzione Centrale Organizzazione svolge le seguenti attività:

- supporta la Funzione Antiriciclaggio nell'analisi e adozione dei processi di cambiamento e di sviluppo organizzativo, anche derivanti dai necessari adempimenti normativi in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi;
- supporta e fornisce consulenza alla Funzione Antiriciclaggio nell'aggiornamento del presente documento di Linee Guida in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi con riferimento a ruoli e responsabilità previsti.

4.11.3 Servizio Governo e Sviluppo Processi

I compiti e le responsabilità del Servizio Governo e Sviluppo Processi sono descritti nel "Funzionigramma della struttura".

Con riferimento al presidio del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi il Servizio Governo e Sviluppo Processi svolge le seguenti attività:

- supporta il process owner nella progettazione dei processi aziendali e presidio dell'aggiornamento e della pubblicazione della normativa interna in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi;
- individua, di concerto con la Funzione Antiriciclaggio e le Funzioni di Intesa Sanpaolo Group Services interessate, i requisiti per lo sviluppo delle soluzioni informatiche più idonee alla semplificazione e all'efficientamento dei processi di competenza.

4.11.4 Direzione Centrale Operations

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Operations sono descritti nel "Funzionigramma della struttura".

Con riferimento al contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi la Direzione Centrale Operations svolge le seguenti attività:

- collabora, in base ai requisiti richiesti dalla Funzione Antiriciclaggio, nel coordinamento delle richieste alla Direzione Centrale Sistemi Informativi finalizzate ad effettuare interventi sui sistemi informatici ad eccezione di quelli più strettamente connessi all'antiriciclaggio, al contrasto del finanziamento del terrorismo e alla gestione degli embarghi (ad esempio, i sistemi per la gestione

dell'archivio di conservazione dei dati relativi ai rapporti con la clientela, per l'individuazione degli indicatori di anomalia, per la conoscenza della clientela, per la profilatura del rischio);

- effettua controlli di primo livello sulla qualità dei dati che alimentano l'archivio di conservazione dei dati, indirizzando alla Direzione Centrale Sistemi Informativi le richieste di eventuali interventi correttivi e garantendo un flusso informativo periodico verso la Funzione Antiriciclaggio con il dettaglio delle anomalie riscontrate e dell'avanzamento degli interventi correttivi posti in essere;
- verifica, sulla base di regole definite dalla Funzione Antiriciclaggio, i riscontri positivi alle *Sanction List* e/o alle liste interne a fini antiterrorismo ed embarghi (*Bad Guys*) derivanti da un sistema automatico di filtraggio e coinvolge la Funzione Antiriciclaggio in caso di conferma del sospetto;
- effettua, applicando le regole definite dalla Funzione Antiriciclaggio, i controlli sui pagamenti e sui documenti rappresentativi di merci in caso di riscontro positivo con le *Sanction List* e/o alle liste interne a fini antiterrorismo ed embarghi (*Bad Guys*), coinvolgendo la Funzione Antiriciclaggio in caso di conferma del sospetto.

4.11.5 Direzione Centrale Sistemi Informativi

I compiti e le responsabilità della Direzione Centrale Sistemi Informativi sono descritti nel "Funzionigramma della struttura".

Con riferimento al contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi la Direzione Centrale Sistemi Informativi è coinvolta nello sviluppo, nell'aggiornamento e nel presidio delle componenti applicative e, a tal fine, svolge le seguenti attività:

- implementa e manutiene, in base ai requisiti definiti dalla Funzione Antiriciclaggio, i sistemi informatici utilizzati per lo svolgimento degli adempimenti in materia;
- controlla l'integrità e completezza dei flussi che alimentano le diverse soluzioni applicative utilizzate, con particolare riferimento all'archivio di conservazione dei dati per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. In caso di anomalie, la Direzione Centrale Sistemi Informativi provvede ad attivare i necessari interventi correttivi e ne informa la Funzione Antiriciclaggio;
- aggiorna, di concerto con Funzione Antiriciclaggio, le *Sanction List*;
- esegue gli interventi correttivi segnalati dalla Funzione Antiriciclaggio e dal Chief Audit Officer.

4.11.6 Information Security e Business Continuity

I compiti e le responsabilità di Information Security e Business Continuity sono descritti nel "Funzionigramma della struttura".

La struttura definisce le regole e gli interventi per la tutela di dati, informazioni e infrastrutture per garantire la continuità operativa e il regolare svolgimento delle attività aziendali e per mantenere condizioni di sicurezza allineate alle normative vigenti anche con riferimento ai presidi in materia di antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e gestione degli embarghi.

5. MACRO PROCESSI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sono stati individuati i seguenti principali macro processi che descrivono le modalità di presidio e controllo del rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione degli embarghi:

- definizione delle linee guida e delle regole metodologiche;
- Risk Assessment e Risk Appetite Framework;
- allineamento normativo;
- consulenza e clearing;
- assurance;
- diffusione della cultura in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi;
- interazione con le Autorità di Vigilanza e gestione degli eventi di non conformità;
- adempimenti specifici;
- flussi informativi agli Organi Societari.

5.1 *Definizione delle linee guida e delle regole metodologiche*

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, d'intesa con il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer, definisce le linee guida di riferimento e le regole metodologiche di presidio e di valutazione a livello di Gruppo del rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione degli embarghi.

Le metodologie di valutazione del rischio, nelle sue componenti operativa e reputazionale, e le modalità di integrazione della valutazione di tale rischio nel Risk Appetite Framework sono definite dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, d'intesa con il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer e con la collaborazione del Responsabile dell'Area di Governo Chief Risk Officer.

5.2 *Risk Assessment e Risk Appetite Framework*

L'identificazione e la valutazione periodica del rischio e delle correlate vulnerabilità costituisce il primo momento logico del modello di gestione e risulta funzionale alla definizione dei principi di appetito al rischio e dei conseguenti limiti da portare all'approvazione degli Organi Societari nell'ambito del Risk Appetite Framework (RAF) e all'individuazione e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi.

Le Istruzioni di Vigilanza in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio prevedono che i soggetti obbligati valutino il livello di rischio cui sono esposti al fine di predisporre procedure, strumenti e controlli appropriati (cosiddetta "autovalutazione") da riportare nella Relazione annuale.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio perviene con frequenza annuale alla formulazione di una valutazione del rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi (c.d. AML Risk Assessment) a livello di principali legal entity di Divisioni e di Gruppo, che sottopone agli Organi Societari. Tale valutazione è elaborata sulla base delle evidenze fornite dalla Funzione Antiriciclaggio (per le Banche e Società italiane del Gruppo cui si applica il modello di gestione accentrata) e dai Responsabili Antiriciclaggio (AML Officer) delle Società del Gruppo e delle Filiali estere (cui si applica il modello di indirizzo, coordinamento e controllo).

La valutazione viene effettuata sulla base di metodologie definite dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, d'intesa con il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer e con la collaborazione del Responsabile dell'Area di Governo Chief Risk Officer. In particolare la metodologia di AML Risk Assessment indaga le dimensioni del rischio inerente e delle correlate vulnerabilità attraverso indicatori prevalentemente quantitativi integrati con valutazioni qualitative che mettono in correlazione le tipologie di rischio potenziale (ad es. livello di rischiosità della clientela) e gli elementi di mitigazione del rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi (ad es. numero di clienti per i quali è stato censito il titolare effettivo) rispetto ai dati dimensionali della società.

Le valutazioni del rischio a livello di Divisione derivano dall'aggregazione delle valutazioni delle Società rilevanti di ciascuna Divisione e quella di Gruppo dall'aggregazione delle valutazioni delle Divisioni.

La valutazione del rischio inerente, delle vulnerabilità e del rischio residuo sono espresse su una scala a quattro livelli, comune alle altre Funzioni Aziendali di Controllo.

I modelli di valutazione del rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi sono integrati nel RAF. A tal fine, nell'ambito del processo di definizione del RAF, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, d'intesa con il Responsabile dell'Area di Governo Chief Compliance Officer:

- propone gli statements qualitativi relativi al rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione degli embarghi;
- rappresenta i profili di rischio come risultanti dall'AML Risk Assessment e propone i correlati livelli di appetito al rischio;
- declina i limiti riferiti alle perdite operative e gli altri Key Risk Indicator quantitativi rilevanti per il monitoraggio dei rischi, con focus specifico su quelli che possono costituire indicatori di violazione della normativa in ambito financial crime; in caso di superamento delle soglie fissate, ne identifica e analizza le cause e individua gli opportuni interventi di mitigazione, attivando, laddove necessario, i meccanismi di escalation previsti dalle Linee Guida sul RAF;
- individua, in considerazione della loro sensibilità, eventuali categorie di rischi specifici in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per cui ritiene necessario valutare distintamente la rischiosità e prevedere la definizione di particolari orientamenti gestionali, monitoraggi operativi e azioni di mitigazione;
- definisce le modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali derivanti dalla violazione di norme imperative o di autoregolamentazione.

Le valutazioni dell'AML Risk Assessment confluiscono anche nel Risk Assessment Integrato - predisposto nell'ambito del Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk, sessione SCI Integrato - finalizzato a fornire una vista sintetica delle valutazioni prodotte da ciascuna Funzione di Controllo sul Gruppo nel suo complesso, nonché sulle principali legal entity e Business Unit, in coerenza con la metodologia in uso presso ciascuna Funzione.

5.3 Allineamento normativo

Il presidio del rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi si realizza in un'ottica preventiva in primo luogo garantendo che la normativa esterna sia costantemente monitorata e adeguatamente tradotta in linee guida, processi e procedure interne. L'allineamento normativo è garantito attraverso le seguenti attività:

- l'identificazione nel continuo e l'interpretazione della normativa esterna applicabile alla Banca, tramite il monitoraggio continuativo delle fonti normative esterne e il consolidamento, in caso di evoluzione normativa, di un'interpretazione univoca e condivisa;
- la valutazione dell'impatto delle norme applicabili sui processi e le procedure aziendali e la conseguente proposizione delle modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi.

L'attività di identificazione nel continuo della normativa esterna è svolta dalla Funzione Antiriciclaggio, con il supporto della Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel ai fini dell'interpretazione della normativa.

L'attività di valutazione dell'impatto delle norme applicabili e la conseguente proposizione delle linee guida, delle regole, dei processi e delle procedure è presidiata dalla Funzione Antiriciclaggio, avvalendosi della collaborazione della Direzione Centrale Organizzazione e del Servizio Governo e Sviluppo Processi e, per gli aspetti legali, della Direzione Centrale Legale e Contenzioso – Group General Counsel.

L'attività di allineamento normativo è finalizzata a definire *ex-ante* un framework funzionale al rispetto sostanziale delle norme, secondo le seguenti direttrici:

- gli indirizzi e i principi strategici per la gestione di ambiti con impatti trasversali sull'operatività del Gruppo vengono definiti in specifiche linee guida da portare all'approvazione degli Organi Societari;
- la disciplina degli ambiti rilevanti è riportata in documenti di regole che illustrano gli aspetti metodologici, i meccanismi di funzionamento, le regole comportamentali e i vincoli a cui attenersi, anche in attuazione delle linee guida e in coerenza con gli indirizzi ivi contenuti;
- i processi, laddove standardizzati, sono supportati da procedure e strumenti informatici in grado di assistere e orientare i comportamenti del personale, così da assicurarne la correttezza;
- nei processi maggiormente sensibili le linee guida e le regole prevedono il coinvolgimento preventivo della Funzione Antiriciclaggio;
- i processi prevedono un sistema di controlli in grado di monitorare, nel tempo, l'efficacia dei presidi anche tenendo conto dell'evoluzione normativa e di business.

5.4 Consulenza e clearing

Il presidio del rischio si realizza in un'ottica preventiva anche attraverso:

- la prestazione di consulenza ed assistenza agli Organi aziendali e alle altre strutture della Banca sull'interpretazione e sull'applicazione della normativa esterna e interna;
- la valutazione preventiva della conformità alla normativa vigente (*clearing*) di:
 - progetti innovativi, ivi inclusi l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati;
 - nuovi prodotti e servizi da avviare alla commercializzazione e/o modifiche significative di quelli esistenti;
 - fattispecie e operazioni sensibili in relazione alle quali i processi aziendali, come disciplinati dalle Linee Guida e dalle Regole, prevedano una valutazione preventiva della Funzione Antiriciclaggio.

La Funzione Antiriciclaggio fornisce consulenza e assistenza agli Organi Societari e alle altre strutture aziendali sulle tematiche concernenti la concreta applicazione della normativa esterna ai processi e alle attività aziendali nonché sui comportamenti da adottare.

Per quanto riguarda l'attività di *clearing* la Funzione Antiriciclaggio analizza, tra l'altro, la conformità di operazioni corporate individuate come sensibili ai fini embarghi e che coinvolgono Paesi, settori merceologici o soggetti sottoposti a regimi sanzionatori e/o a misure restrittive.

Le valutazioni della Funzione Antiriciclaggio sono effettuate adottando *format* il più possibile predefiniti che devono contenere almeno i seguenti elementi:

- oggetto della valutazione;
- contesto normativo esterno e/o interno di riferimento;
- elementi salienti della fattispecie oggetto di analisi, rilevanti ai fini delle valutazioni;
- considerazioni di sintesi da cui emergano il livello di coerenza con la lettera e lo spirito della normativa esterna e interna, gli eventuali rischi residui e le raccomandazioni formulate.

La profondità delle analisi effettuate è proporzionale al livello di complessità e novità delle fattispecie considerate e della normativa di riferimento.

5.5 Assurance

5.5.1 Il modello di assurance

Il presidio del rischio si concretizza, oltre che in un'ottica preventiva, attraverso la verifica successiva dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei processi e delle procedure interne, degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la sua prevenzione e, in genere, mediante il controllo dell'effettivo rispetto della normativa esterna e interna da parte delle strutture aziendali.

In coerenza con quanto previsto dal 'Regolamento SCII' in tema di monitoraggio e controllo dei rischi, il modello di *assurance* assegna:

- alle strutture operative e di business i presidi di linea, svolti nel continuo sulle singole transazioni, e le analisi gestionali intese quali sorveglianza sistematica su fenomeni caratterizzati da un elevato livello di anomalia che necessitano di una pronta sistemazione e/o riconduzione in ambiti di regolarità operativa e gestionale;
- alle funzioni di controllo di secondo livello il presidio della corretta applicazione del quadro di riferimento metodologico e di controllo da parte delle strutture operative e di business, tramite verifiche sia di disegno dei processi, delle procedure e dei controlli, sia dell'effettiva e corretta applicazione dei controlli previsti.

Il modello definito per la realizzazione del processo di *assurance* dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione degli embarghi prevede che:

- in sede di definizione o revisione dei processi aziendali, anche a seguito dell'evoluzione del contesto normativo esterno, la Funzione Antiriciclaggio fissa gli obiettivi di controllo comunicandoli alle strutture operative e di business nonché alle competenti strutture organizzative;
- le strutture operative e di business, in collaborazione con la Funzione Antiriciclaggio, la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, la Direzione Centrale Organizzazione e il Servizio Governo e Sviluppo Processi, per quanto di competenza, definiscono i controlli di primo livello che considerano idonei al concreto raggiungimento degli obiettivi di controllo e procedano alla loro effettuazione. I controlli di primo livello individuati dalle Business Unit e dalle altre strutture operative e di business sono sottoposti all'esame della Funzione Antiriciclaggio e della Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli che ne valutano l'idoneità al concreto raggiungimento degli obiettivi di controllo e, ove opportuno, ne richiedono il rafforzamento;
- la Funzione Antiriciclaggio e la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli sulla base di una valutazione del processo così definito e degli esiti dei controlli di primo livello, definiscono e svolgono i controlli di secondo livello; questi possono essere controlli a distanza di tipo andamentale sui fenomeni monitorati, controlli, anche in loco, sui processi agiti dalle strutture operative e sull'efficacia degli stessi, controlli sulla corretta esecuzione dei controlli di primo livello da parte delle strutture operative; a seconda del grado di rischio rilevato e tenuto conto dei vincoli di capacity, la periodicità dei controlli può essere continuativa, oppure periodica, su orizzonti temporali infrannuali, annuali o pluriennali, oppure una tantum.

5.5.2 Metodologia di svolgimento delle attività

I controlli di primo livello e i controlli di secondo livello continuativi e periodici sono formalizzati, secondo quanto previsto dalla normativa interna aziendale, in specifiche schede di controllo che individuano la struttura responsabile, l'oggetto e le modalità di effettuazione del controllo, la relativa periodicità, i criteri di attribuzione dell'esito del controllo e le modalità della relativa rendicontazione.

I controlli di secondo livello *ad hoc*, per lo più relativi a verifiche su processi e/o fenomenologie ritenute significative, sono pianificati dalla Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, d'intesa con la Funzione Antiriciclaggio con periodicità annuale tenendo conto delle risultanze del Risk Assessment e/o di altri segnali di attenzione (ad esempio, rilievi delle Autorità di Vigilanza o delle strutture del Chief Audit Officer, richieste specifiche degli Organi Societari).

Le Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli rendiconta tali controlli alle strutture operative e di business; la rendicontazione, da effettuare secondo *format* nei limiti del possibile predefiniti, deve contenere i seguenti elementi:

- caratteristiche dell'intervento (oggetto del controllo, contesto normativo esterno/interno di riferimento);
- dettaglio delle verifiche effettuate e relativi esiti;
- considerazioni di sintesi da cui emergano i rischi residui e le azioni di mitigazione suggerite.

Le singole unità organizzative sono responsabili della pianificazione e implementazione degli interventi correttivi; le suddette Direzioni Centrali monitorano e tracciano lo stato di avanzamento delle azioni individuate.

5.5.3 Interazioni con le altre Funzioni di controllo e flussi informativi

Nello svolgimento delle attività di verifica la Funzione Antiriciclaggio e la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli si avvalgono anche delle risultanze delle verifiche delle strutture del Chief Audit Officer che effettuano gli opportuni accertamenti sui processi e sui comportamenti, mettendo a disposizione delle strutture deputate al presidio della conformità i relativi esiti.

Le modalità di collaborazione tra le Funzioni Aziendali di Controllo e i relativi flussi informativi sono declinati nel "Regolamento SCII".

Inoltre, al fine di assicurare nel continuo l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli a presidio dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione degli embarghi sono istituiti, a livello Divisionale e ove ritenuto opportuno, specifici Tavoli a cui partecipano le Funzioni di controllo di primo, secondo e terzo livello, allo scopo di:

- approfondire le evidenze emerse dalle attività di controllo, favorendo la valutazione omogenea e integrata dei rischi in questione;
- analizzare gli esiti degli accertamenti effettuati dalle Autorità di Vigilanza;
- condividere e coordinare gli interventi di *remediation* da porre in essere per il superamento delle anomalie più significative rilevate, monitorandone la realizzazione;
- pianificare le attività correlate all'implementazione e all'aggiornamento del sistema dei controlli in termini di predisposizione e revisione della relativa normativa interna, individuazione degli eventuali adeguamenti procedurali e definizione dei conseguenti flussi informativi con l'obiettivo di impostare le attività di controllo in modo coerente e integrato.

La Funzione Antiriciclaggio e la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli hanno accesso a tutte le attività della Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, anche attraverso il colloquio diretto con il personale. A tal fine:

- sono destinatarie e mittenti dei flussi informativi riportati nel Regolamento SCII;
- le altre strutture aziendali devono comunicare loro, in modo tempestivo e completo, ogni eventuale fatto rilevante ai fini del presidio dei rischi in questione;
- possono chiedere e ricevere dalle altre funzioni aziendali tutte le eventuali ulteriori informazioni rilevanti per l'assolvimento dei propri compiti.

5.6 Diffusione della cultura in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi

La diffusione a tutti i livelli aziendali di una cultura improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme è un presupposto fondamentale per il presidio del rischio.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi non può prescindere dalla piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto.

La Funzione Antiriciclaggio collabora con la Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy e con la Direzione Centrale People Management & HR Transformation per l'istituzione di canali di comunicazione e strumenti di formazione efficaci, identificando i fabbisogni formativi relativi alle materie di competenza e predisponendo i contenuti delle iniziative di formazione per tutte le risorse della Banca, nell'ottica di garantire che il personale, con particolare attenzione agli addetti alla vendita dei prodotti e ai responsabili delle strutture di business, abbia un'adeguata conoscenza della normativa di riferimento, degli obblighi e delle connesse responsabilità, delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tali obblighi e sia in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa.

La Funzione Antiriciclaggio, con la collaborazione della Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy e della Direzione Centrale People Management & HR Transformation monitora l'evoluzione dei programmi formativi, verificandone la fruizione e l'efficacia, e fornisce adeguata evidenza agli Organi Societari, anche per la tempestiva individuazione degli interventi correttivi eventualmente necessari.

Accanto alle attività formative tradizionali, la Funzione Antiriciclaggio, sotto l'egida del Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk di Gruppo e in collaborazione con la Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy, organizza e partecipa a specifiche iniziative finalizzate a diffondere la cultura del rischio e ad ampliare il livello di consapevolezza dell'approccio al rischio richiesto, tra cui in particolare:

- sessioni di *induction* per gli Organi Societari e workshop per il top management su temi particolarmente delicati o di attualità;
- interventi di sensibilizzazione delle strutture di business su aspetti specifici di rischio tratti dall'ordinaria operatività;
- attività diagnostiche finalizzate ad apprezzare il grado di diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli aziendali, in termini di congruenza delle percezioni e dei comportamenti agiti rispetto agli indirizzi e orientamenti desiderati.

Sono inoltre previsti specifici programmi di formazione per il personale della Funzione Antiriciclaggio affinché quest'ultimo sia costantemente aggiornato sull'evoluzione dei rischi in materia.

5.7 Interazione con le Autorità di Vigilanza e gestione degli eventi di non conformità

Un momento di particolare rilevanza nel presidio del rischio è costituito dalle relazioni con le Autorità di Vigilanza e dalla gestione degli eventi di non conformità. La Funzione Antiriciclaggio provvede, per gli ambiti di competenza, a gestire:

- le relazioni con le Autorità di Vigilanza, coordinando le attività necessarie per il riscontro alle richieste delle Autorità medesime;

- gli eventi di non conformità, fornendo assistenza e collaborazione all'unità interessata al fine di assicurare l'individuazione e l'implementazione delle azioni da intraprendere per colmare gli eventuali gap organizzativi e/o procedurali.

I processi di interazione comprendono inoltre l'invio di reportistica specifica alle Autorità di Vigilanza, secondo i requisiti definiti dalla normativa in tema di antiriciclaggio, di contrasto al fenomeno del terrorismo e di gestione degli embarghi. Tale reportistica include:

- l'invio mensile all'UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'archivio di conservazione;
- l'invio all'UIF delle segnalazioni di operazioni sospette;
- l'invio all'UIF e al Nucleo Speciale della Guardia di Finanza delle comunicazioni inerenti al congelamento di fondi e risorse economiche riconducibili ai soggetti designati destinatari di misure restrittive nell'ambito della normativa sugli embarghi e sul contrasto al finanziamento del terrorismo;
- l'invio all'UIF delle periodiche comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio, in conformità alle disposizioni di attuazione che saranno emanate dall'UIF.

5.8 Adempimenti specifici

5.8.1 Conoscenza e profilatura della clientela

Per garantire l'adeguata verifica della clientela i processi prevedono:

- l'identificazione della clientela e dei titolari effettivi, l'acquisizione di documenti identificativi, di attestazioni di adeguata verifica rilasciate da altri intermediari e di eventuali informazioni aggiuntive necessarie a determinare il profilo di rischio da associare al cliente. L'impossibilità di rispettare gli adempimenti previsti in tema di adeguata verifica della clientela comporta l'obbligo di astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o di eseguire un'operazione (oppure la valutazione di procedere all'interruzione di un rapporto in essere);
- la profilatura del cliente in base al rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi, assoggettata a un processo di armonizzazione a livello di Gruppo;
- l'autorizzazione all'apertura di un nuovo rapporto, all'esecuzione di un'operazione occasionale o al mantenimento di un rapporto già in essere tenendo conto del profilo di rischio associato al cliente. Per i clienti ai quali viene assegnato un profilo di rischio alto è necessaria l'autorizzazione della Funzione Antiriciclaggio; per la clientela che invece presenta un rischio medio l'autorizzazione è direttamente in capo alle strutture operative che possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, l'intervento da parte della Funzione Antiriciclaggio;
- il controllo costante dei rapporti continuativi, a cura delle strutture operative, al fine di mantenere aggiornata la conoscenza del cliente e verificare la coerenza dell'operatività con lo scopo del rapporto dichiarato dal cliente stesso; ciò per intercettare eventuali operazioni "inattese", anomale o non coerenti rispetto al profilo economico e finanziario del cliente o eventuali notizie di eventi significativi che lo riguardino;
- l'aggiornamento periodico delle informazioni relative alla conoscenza del cliente e la revisione periodica del profilo di rischio;
- l'autorizzazione o meno a procedere, rilasciata dalla Funzione Antiriciclaggio per la clientela che, in fase di censimento o aggiornamento anagrafico, presenti un riscontro positivo con le *Sanction Lists* anche a seguito delle verifiche effettuate dalle competenti funzioni della Direzione Centrale Operations.

5.8.2 Conservazione dei dati

Ai fini di registrare i dati identificativi del cliente e quelli relativi ai rapporti instaurati e alle operazioni effettuate, è alimentato l'archivio di conservazione dei dati per l'adempimento degli obblighi

antiriciclaggio e l'elaborazione dei dati medesimi; tale archivio viene gestito dalla Funzione Antiriciclaggio e dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi, ciascuna per i profili di competenza e per gli ambiti di responsabilità, nell'ottica di garantire la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione e la facilità di consultazione. Sulla base di tale archivio vengono inoltre determinati i dati aggregati concernenti l'operatività della Banca da trasmettere, con cadenza mensile all'UIF, a cura della Funzione Antiriciclaggio.

5.8.3 Monitoraggio delle transazioni

Per garantire il controllo delle transazioni/operazioni svolte dalla clientela i principali processi sono:

- controllo *ex-ante*, a cura delle strutture operative che eseguono le transazioni, allo scopo di individuare, bloccare e segnalare quelle che evidenzino sospetti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, violazioni della normativa in tema di embarghi, nonché in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Le strutture operative possono inoltre avvalersi del supporto della struttura di consulenza che fa capo al Responsabile delle operazioni sospette per valutare se astenersi dall'effettuare un'operazione e chiedere all'UIF il provvedimento di sospensione nei casi di rischio evidente;
- controllo *ex-ante* dei pagamenti e dei documenti rappresentativi di merci mediante confronto con le *Sanction Lists* e/o liste interne al Gruppo (*Bad Guys*) e la verifica dei riscontri prodotti dalle procedure di controllo. Tali verifiche coinvolgono in prima istanza la Direzione Centrale Operations e le strutture operative che eseguono le transazioni le quali richiedono alla Funzione Antiriciclaggio, ove necessario, l'autorizzazione al proseguimento delle operazioni;
- monitoraggio *ex-post* delle transazioni, a cura delle strutture operative, allo scopo di individuare le operazioni anomale, anche mediante l'ausilio del sistema automatico di gestione degli indicatori di anomalia (ove previsto).

Inoltre, per ridurre il rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi e i connessi rischi reputazionali, legali ed operativi, tenuto conto delle specifiche norme al riguardo, il Gruppo Intesa Sanpaolo (i) non effettua pagamenti cosiddetti "*cover*"⁷ in valuta statunitense e (ii) opera con i cosiddetti "*payable-through accounts*"⁸ (o conti di passaggio) solo a condizione che sia assicurata l'adeguata verifica della clientela della controparte bancaria che si avvale di tali conti di passaggio⁹.

5.8.4 Segnalazione delle Operazioni sospette

Al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi in tema di segnalazione delle operazioni ritenute sospette, la procedura di segnalazione, in coerenza con le previsioni normative, è distinta in due fasi:

⁷ Per *cover payment* o pagamento di copertura si intende il trasferimento di fondi utilizzato quando non vi è un rapporto diretto tra prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere a una catena di rapporti di corrispondenza tra prestatori di servizi di pagamento. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più prestatori di servizi di pagamento; detto pagamento è finalizzato a dare copertura finanziaria a un messaggio inviato dal prestatore dell'ordinante a quello del beneficiario con il quale si comunica direttamente il trasferimento di fondi medesimo.

⁸ I *payable-through account* o conti di passaggio sono rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela.

⁹ In particolare, il D. Lgs. n. 231/2007 prevede che in caso di conto di corrispondenza con un ente creditizio extracomunitario la Banca deve assicurarsi che il medesimo abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati acquisiti in assolvimento di tali obblighi.

- segnalazione di primo livello il cui obbligo fa capo ai Responsabili delle strutture operative aziendali che, rilevate le operazioni della specie, sono tenuti a segnalarle senza ritardo al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette;
- segnalazione di secondo livello il cui obbligo fa capo alla struttura aziendale individuata all'interno della Funzione Antiriciclaggio che esamina le segnalazioni ricevute e, qualora le ritenga fondate, le trasmette all'UIF. Nel predetto esame rientrano le segnalazioni di operazioni ritenute sospette in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, pervenute dalle strutture operative.

5.9 *Flussi informativi agli Organi Societari*

I processi di comunicazione nei confronti degli Organi Societari prevedono:

- informativa sulle infrazioni ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b) e dell'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, inviata al Comitato per il Controllo sulla Gestione con cadenza semestrale o alla prima riunione utile in caso di infrazioni di particolare gravità; solo successivamente è prevista una comunicazione all'Autorità di Vigilanza o al MEF;
- relazione semestrale sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale;
- relazione semestrale in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi;
- specifiche informative su tematiche di particolare rilevanza.

6. GOVERNO DI GRUPPO

6.1 *Principi generali*

Il Gruppo, in considerazione della sua articolazione territoriale, adotta programmaticamente un approccio unitario in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e gestione degli embarghi, con linee guida, regole, processi, controlli e strumenti informatici ragionevolmente omogenei a livello di Gruppo. A tal fine le Società del Gruppo sono tenute a recepire le presenti Linee Guida, adeguandole al proprio contesto societario e, nel caso di Società estere, alle specificità delle normative locali, sottoponendole all'approvazione dell'Organo con funzioni di supervisione strategica.

Le decisioni strategiche a livello di Gruppo in materia di gestione del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi sono rimesse agli Organi Societari della Capogruppo. Gli Organi Societari delle Società del Gruppo devono essere consapevoli delle scelte effettuate dagli Organi Societari della Capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione delle strategie e politiche di gestione del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi in coerenza con la propria realtà aziendale. In tale ottica, la Capogruppo coinvolge e rende partecipi, tramite il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, gli Organi Societari delle Società del Gruppo circa le scelte adottate in materia di politiche, processi e procedure di gestione del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi.

Nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo gli specifici compiti attribuiti alla Funzione Antiriciclaggio vengono svolti in base a due distinti modelli, declinati per tenere conto dell'articolazione operativa e territoriale del Gruppo stesso. In particolare si prevede:

- per le Banche e le Società italiane specificamente individuate, la cui operatività è connotata da un elevato livello di integrazione con la Capogruppo, l'accentramento delle attività di presidio dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi presso la Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo (cosiddetto modello di gestione accentrata). La scelta di accentramento delle attività è supportata dalla valutazione e documentazione, in una logica di Gruppo, dei rischi, dei costi e dei benefici ad essa associati; tale analisi viene periodicamente aggiornata;
- per le altre Società per cui sussiste un obbligo normativo, nonché per le Filiali estere, la costituzione di una Funzione Antiriciclaggio e la nomina di un AML Officer locale e di un Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette, cui sono attribuite le responsabilità in materia (cosiddetto modello di indirizzo, coordinamento e controllo).

Le Società italiane per cui non è richiesta la costituzione della Funzione Antiriciclaggio presidiano il relativo rischio nell'ambito del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, avvalendosi, per eventuali tematiche specifiche, del supporto consultivo della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.

Nello svolgimento del ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo delle Società del Gruppo, la Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo e la Direzione Centrale Compliance Governance Controlli operano in collegamento con le Business Unit, ponendo in essere adeguati scambi informativi e massimizzando le potenziali sinergie. La Divisione International Subsidiary Banks, in particolare, collabora con la Direzione Centrale Compliance Governance Controlli ai fini del recepimento e dell'implementazione da parte delle singole Società estere delle linee guida e delle disposizioni emanate dalla Capogruppo in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi, tenendo anche conto dello specifico contesto societario e delle normative locali applicabili.

6.2 *Il modello di gestione accentrata*

Nelle Banche e Società a cui si applica il modello di gestione accentrata le attività di presidio dei rischi in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi sono svolte dalla Direzione Centrale Antiriciclaggio della Capogruppo con il supporto delle altre strutture dell'Area di Governo Chief Compliance Officer. Le attività prestate sono regolate da appositi contratti.

Nel modello di gestione accentrata è prevista la nomina di un Referente Antiriciclaggio locale (Referente AML) che, operando in stretto coordinamento funzionale con la Capogruppo, presidia i processi collegati alla normativa in tema di antiriciclaggio, di contrasto al fenomeno del terrorismo e di gestione degli embarghi nell'ambito della singola Società. La nomina e la revoca del Referente AML locale sono sottoposte al parere vincolante del Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo.

Il Referente AML locale:

- monitora le modalità di svolgimento degli adempimenti in tema di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi e presidia i livelli di servizio resi da parte delle funzioni di Capogruppo che si occupano delle attività oggetto di accentramento;
- evidenzia agli Organi Societari, al Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e alle competenti strutture eventuali anomalie sui servizi resi e suggerisce interventi migliorativi;
- monitora, con cadenza mensile, la rappresentazione elaborata dalla Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli degli indicatori di monitoraggio tratti dal sistema di monitoraggio e definiti di concerto con la Funzione Antiriciclaggio. Oltre alle informazioni concernenti ciascuna Banca, il documento in questione evidenzia, in ottica comparativa, le situazioni oggetto di costante verifica da parte della Funzione Antiriciclaggio che il Referente AML deve approfondire, eventualmente con il supporto delle Funzioni di Controllo di primo e secondo livello, ed evidenziare agli Organi di Controllo, focalizzando l'attenzione sui dati relativi alla Banca di appartenenza;
- informa, in maniera compiuta e tempestiva, il Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo per gli aspetti di specifico interesse circa gli esiti delle attività di controllo effettuate nonché di ogni accadimento di rilievo.

In ordine al coordinamento funzionale con la Capogruppo, il Referente AML costituisce un presidio locale della Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo. Tale presidio si esplica attraverso:

- l'informazione tempestiva nei confronti delle strutture della Direzione Centrale Antiriciclaggio in merito a eventuali accadimenti di rilievo emersi presso la Banca di riferimento;
- la costante collaborazione con le strutture di controllo centrali e locali;
- specifici interventi di analisi o controllo che possano essere richiesti dalla Funzione Antiriciclaggio a fronte di fattispecie, rilevate centralmente, che richiedano adempimenti tempestivi e mirati in loco.

Nell'ambito del modello di gestione accentrata la Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo, oltre a definire i principi guida e gli standard di comportamento che le Società devono seguire per la gestione dei principali adempimenti in tema di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi:

- individua e aggiorna, di concerto con la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, il sistema dei controlli di primo e secondo livello finalizzati alla prevenzione e al contrasto del rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi;
- definisce, di concerto con la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, eventuali interventi correttivi sul sistema dei controlli di primo e secondo livello e sugli obiettivi di controllo, d'intesa con le competenti funzioni aziendali della Società del Gruppo e di Capogruppo, tenendo conto delle evoluzioni del contesto di riferimento e degli esiti delle attività di controllo e coordinando le diverse funzioni coinvolte nelle fasi di attuazione degli interventi;

- valuta i clienti che in fase di censimento o aggiornamento anagrafico presentano un riscontro positivo nelle *Sanction Lists* nei casi in cui gli approfondimenti effettuati dalle competenti funzioni aziendali della Società del Gruppo e di Capogruppo non consentano una decisione autonoma;
- effettua la supervisione dell'archivio di conservazione dei dati per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e lo gestisce con la collaborazione della Direzione Centrale Sistemi Informativi; a tal fine è istituito, presso la Capogruppo, un unico centro di servizio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007;
- definisce i requisiti degli strumenti a supporto dei processi di adeguata verifica e di profilatura della clientela;
- esegue, a seguito degli approfondimenti effettuati dalle competenti funzioni aziendali della Società del Gruppo e di Capogruppo, l'attività di valutazione dei clienti e/o delle transazioni risultati positivi al riscontro con le *Sanction Lists*/bloccate/segnalati dal sistema segnalazioni dei pagamenti; in caso di definitiva decisione di blocco dell'operatività o dei fondi la Funzione Antiriciclaggio di Gruppo effettua la relativa segnalazione all'UIF;
- predispone, con la collaborazione del Referente AML, e certifica il questionario standard relativo all'adeguatezza delle Società in materia di adempimenti antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi richiesto dalla Corrispondenti estere,
- predispone il *reporting* periodico di sintesi, o specifici *report* in caso di eventi di particolare gravità, da trasmettere agli Organi Societari e all'Alta Direzione.

Con riferimento alle operazioni potenzialmente sospette, le strutture operative delle Società del Gruppo effettuano con tempestività la segnalazione di primo livello al Delegato di Gruppo al quale è assegnata, dal legale rappresentante di ogni Società, la delega per le segnalazioni delle operazioni sospette all'UIF. Inoltre, gli Organi di Controllo delle Società comunicano al Delegato di Gruppo le infrazioni di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2007, rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Delegato di Gruppo acquisisce, direttamente o tramite le Società del Gruppo, le informazioni utili allo scopo, ivi comprese quelle presenti nell'archivio di conservazione dei dati per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

In merito alle infrazioni di cui all'art 46, comma 1, lett. b) e art. 51, comma 1, le strutture di controllo delle Società del Gruppo rilevano e segnalano in tempo utile tali infrazioni alla Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo che, attraverso il Responsabile della Funzione e sulla base delle evidenze derivanti dall'attività di controllo di secondo livello svolta, informa gli Organi di Controllo delle Società per consentire agli stessi di effettuare la relativa comunicazione all'Autorità di Vigilanza o al MEF; la comunicazione, da parte dei predetti Organi, deve intervenire anche quando rilevano le infrazioni nell'esercizio dei propri compiti.

6.3 Il modello di indirizzo, coordinamento e controllo

Le Società del Gruppo e le Filiali estere cui si applica il modello di indirizzo, coordinamento e controllo istituiscono la propria Funzione Antiriciclaggio e nominano il relativo Responsabile (che generalmente riveste anche il ruolo di Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette) nelle Società italiane sulla base di delega conferita, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, dal legale rappresentante della Società e nelle Società e filiali estere sulla base dei requisiti previsti dalla normativa locale.

Su tali Entità le attività di indirizzo, coordinamento e controllo sono svolte dalla:

- Direzione Centrale Antiriciclaggio con riferimento alle Filiali Estere di Intesa Sanpaolo e delle altre Banche e Società in gestione accentrata;
- Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli con riferimento alle altre Società del Gruppo italiane ed estere cui si applica il modello di indirizzo, coordinamento e controllo.

La nomina, la revoca e gli interventi di riconoscimento meritocratico del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio presso le Società del Gruppo e le Filiali Estere sono sottoposte al parere preventivo

e vincolante del Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, previa condivisione con la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli per le Società del Gruppo.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio presso le Società del Gruppo e le Filiali estere:

- riporta funzionalmente al Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo per l'attuazione delle scelte effettuate dalla Capogruppo in materia di politiche, processi e procedure di gestione del rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi; per le Società del Gruppo il rapporto funzionale è esercitato d'intesa con la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli;
- provvede a informare, nel caso di Società del Gruppo, la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli e, nel caso di Filiali estere, la Funzione Antiriciclaggio, in maniera compiuta e tempestiva, circa gli esiti delle attività di controllo effettuate sulla base di macro obiettivi di controllo forniti dal Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo nonché di ogni accadimento di rilievo. A tale proposito fornisce inoltre un *reporting* semestrale in riferimento alle tematiche disciplinate all'interno dei principi guida dettati dalla Capogruppo¹⁰;
- si relaziona con le Autorità di Vigilanza allo scopo di essere aggiornato sul quadro normativo e di operare in conformità alle disposizioni vigenti relative al modello di business adottato e/o al Paese di insediamento, coordinandosi, nel caso di Società del Gruppo con la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli e nel caso di Filiali estere con la Funzione Antiriciclaggio, per garantirne la compatibilità con le presenti Linee Guida e agevolare il dialogo con le Autorità di Vigilanza. Dette Funzioni assistono le Società del Gruppo e le Filiali estere nell'impostazione dei rapporti con le Autorità, ferma restando la responsabilità delle singole Società e Filiali nell'attuazione dei requisiti regolamentari specifici del settore di business e/o del Paese di residenza;
- informa tempestivamente, nel caso di Società del Gruppo per il tramite della Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, la Direzione Centrale Antiriciclaggio qualora la legislazione locale non permetta l'applicazione delle misure antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi equivalenti a quelle dell'Unione Europea per consentire al Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo di informare la Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007.

Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette presso le Società del Gruppo e le Filiali estere alle quali si applica il modello di indirizzo, coordinamento e controllo, provvede a trasmettere al Delegato di Gruppo copia delle segnalazioni inviate all'UIF o alla competente Unità estera¹¹ nonché di quelle archiviate, complete della motivazione che ha determinato l'archiviazione, fatte salve le norme locali in tema di segreto bancario e/o professionale, nonché le ulteriori norme locali (in materia AML) che siano ostative alla trasmissione al Delegato di Gruppo delle segnalazioni di pertinenza delle relative Società estere del Gruppo. La trasmissione è effettuata con modalità volte a garantire la massima riservatezza dell'identità del Responsabile di primo livello che ha effettuato la segnalazione. Il Delegato di Gruppo, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di Gruppo, si può avvalere di ogni struttura delle Società del Gruppo anche nel caso di applicazione, a tali Società, del modello di indirizzo, coordinamento e controllo.

Al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio presso le Società del Gruppo e le Filiali Estere è affidata anche la responsabilità per l'autorizzazione all'esecuzione di un'operazione occasionale o all'apertura e al mantenimento di rapporti in essere con clienti a rischio alto e per la valutazione dei clienti che in fase di censimento o aggiornamento anagrafico presentassero un riscontro nelle *Sanction List*.

¹⁰ Tali tematiche possono riguardare, a titolo esemplificativo, numero e tipologia di operazioni segnalate, numero e tipologia di clienti ad alto rischio accettati, interventi formativi pianificati, evoluzione del contesto normativo locale, infrazioni alle disposizioni riscontrate, contestazioni ricevute dalle competenti Autorità.

¹¹ L'art. 33, comma 2 della Direttiva UE 849 del 2015 dispone che le segnalazioni siano trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio ha sede il soggetto obbligato che trasmette le informazioni stesse.

La Direzione Centrale Antiriciclaggio e la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, definiscono indirizzi di Gruppo e ne presidiano la corretta applicazione da parte delle Società e delle Filiali estere in indirizzo, coordinamento e controllo secondo il modello definito nelle Linee Guida di Compliance di Gruppo. Nello specifico, dette Direzioni provvedono a diffondere i principi generali o comunque standard minimi di comportamento da seguire in tema di:

- risk assessment (metodologie e relativi strumenti nonché dati su cui si basa la valutazione del rischio inerente e dei relativi presidi);
- macro obiettivi da prevedere in riferimento al sistema dei controlli finalizzato alla prevenzione ed al contrasto del rischio in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di violazione degli embarghi;
- obblighi di adeguata verifica (set informativo e metodologia per procedere all'adeguata verifica della clientela, alla revisione del profilo di rischio della medesima nonché criteri per l'accettazione della clientela e obblighi di astensione); è previsto che le Società e le Filiali estere operino, in caso di cliente condiviso con altre entità del Gruppo, sulla base del profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati da tali entità (cosiddetto "criterio di armonizzazione");
- obblighi di registrazione e conservazione dei dati (modalità di registrazione, conservazione e gestione delle informazioni e della documentazione acquisita dalla clientela);
- obblighi di segnalazione (modalità di valutazione delle operazioni potenzialmente sospette ai fini dell'eventuale segnalazione di primo livello nonché tempestività della segnalazione, tracciabilità dell'iter valutativo, identificazione chiara delle responsabilità); obblighi rafforzati di adeguata verifica delle operazioni (processi e procedure da adottare nell'ambito del monitoraggio delle operazioni effettuate dalla clientela tra cui il controllo dell'operatività del cliente e il confronto con le *Sanction List*);
- limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (processi e procedure per gli adempimenti relativi alle limitazioni all'uso del contante e di titoli al portatore);
- filtraggio operazioni (processi e procedure relative al controllo dell'operatività internazionale in ottemperanza alla normativa sugli embarghi tra cui filtraggio delle transazioni, verifica delle controparti e di altri elementi rientranti nelle *Sanction List*);
- formazione del personale (contenuti minimi per garantire un livello formativo adeguato come ad esempio la tipologia dei corsi e gli utenti a cui sono rivolti);
- sistema dei controlli (tipologia e modalità di conduzione dei controlli da effettuare per la verifica del rispetto degli adempimenti previsti);
- requisiti inerenti le soluzioni applicative a supporto.

Per lo svolgimento dei propri compiti la Direzione Centrale Antiriciclaggio e la Direzione Centrale Compliance Governance e Controlli hanno accesso, rispettivamente con riferimento alle Filiali estere e alle Società del Gruppo, a tutte le attività nonché a qualsiasi informazione rilevante sotto il profilo di conformità alle norme, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

La Divisione International Subsidiary Banks e la Divisione Corporate e Investment Banking, per il perimetro di propria competenza, hanno un ruolo di supporto alle Società Estere e alle Filiali estere finalizzato a garantire l'allineamento tra gli obiettivi in materia di antiriciclaggio, contrasto nel finanziamento al terrorismo e gestione degli embarghi e gli obiettivi di business e si adoperano per la risoluzione di eventuali criticità e la facilitazione e promozione di una gestione pro-attiva degli adempimenti in materia.

Il Chief Audit Officer di Capogruppo indirizza e coordina l'attività delle strutture di auditing presenti nelle Società del Gruppo e nelle Filiali estere per garantire omogeneità nei controlli e adeguata attenzione alle diverse tipologie di rischio, ivi compresi quelli riconducibili al mancato rispetto delle disposizioni legislative in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi.